



TRIBUNALE DI BARI  
I Sezione civile

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
e p.c. al Sig. Presidente del Tribunale  
e p.c. al Direttore della Cancelleria della Sez. I<sup>a</sup> Civile  
e p.c. al Direttore della Cancelleria della V.G.  
Sede

Oggetto: i nuovi artt. 473 bis. 47 e 51 c.p.c.

Torno a scrivere ancora una volta sull'argomento, scusandomi per la petulanza, per evidenziare un problema affacciatosi di recente e che riguarda il deposito di un ricorso in cui vengono cumulate la domanda di separazione consensuale e di divorzio congiunto.

Evidenzio che già la norma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., nel prevedere che negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domande di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha posto problemi di complicata gestione del fascicolo che, dopo la pronuncia della sentenza di separazione, dovrebbe rimanere quiescente (con quale formula non saprei) fino al decorso del termine di legge per poi deliberare la domanda di divorzio.

In questo caso, pronunciata la prima sentenza, sarebbe necessario che uno dei difensori solleciti il Tribunale a riassumere il giudizio per pronunciarsi anche sulla domanda di divorzio. Le suddette difficoltà di natura sia interpretativa che applicativa, oltre che collegate ai registri informatici ed all'uso di consolle da parte dei magistrati, consiglierebbero che le due domande continuino ad essere introdotte separatamente.

Il problema è ancora più complicato, direi inestricabile, ove nello stesso ricorso vengano cumulate le domande di separazione consensuale e di divorzio congiunto.

Ad avviso del sottoscritto, confortato dal parere unanime di tutti i colleghi della sezione, espresso nel corso dell'ultima riunione ex art. 47 Ord. Giud., il cumulo è inammissibile perché l'art. 473 bis. 51 c.p.c. non prevede una siffatta possibilità, dato che la norma richiama l'art. 473 bis.47 e non l'art. 473 bis.49, che disciplina il cumulo di domande contenziose.

Ove anche si volesse ritenere praticabile il cumulo di domande congiunte in applicazione analogica, per *ratio legis*, dell'art. 473 bis.49 c.p.c., non di meno i problemi sarebbero irrisolvibili atteso che, anche in questo caso, sarebbe necessario che passi prima in giudicato la sentenza (ora non più decreto) di omologa della separazione consensuale e solo dopo il decorso del termine legale sarebbe possibile deliberare l'istanza di divorzio congiunto.

Inoltre, al cumulo di domande osta l'art. 160 C.C., come costantemente interpretato dalla S.C., che vieta alle parti di convenire in sede di separazione consensuale i patti del loro futuro divorzio (per la nullità degli accordi conclusi in sede di separazione in vista del futuro divorzio cfr. Cass. 30 gennaio 2017, n. 2224, Foro it., Rep. 2017, voce Matrimonio, n. 211; Cass. 10 marzo 2006, n. 5302, id., Rep. 2006, voce cit., n. 141; ma già Cass. 20 marzo 1998, n. 2955, id., 1999, I, 1306, con nota di Oberto); ciò perché nulla esclude che nelle more la situazione dei coniugi e della prole cambi, sicché le parti stesse (o almeno una di esse) ben possono non essere più d'accordo nel confermare quegli accordi presi in precedenza.

Questo senza trascurare che per organizzazione tabellare i ricorsi per separazione consensuale rientrano nella competenza del Presidente del Tribunale mentre quelli di divorzio a domanda congiunta nella competenza della Sezione I<sup>a</sup> Civile: in caso di cumulo

delle domande con un unico ricorso, quindi, vi sarebbe l'ulteriore problema di individuare chi dovrebbe essere il giudice assegnatario del fascicolo.

Anche in questo caso, allora, per evitare i problemi che ho evidenziato di iscrizione dei fascicoli nei registri informatici e, di conseguenza, anche nella consolle del singolo magistrato assegnatario del fascicolo, sarebbe oltremodo consigliabile che non vengono depositati ricorsi con i quali si chiede cumulativamente la separazione consensuale ed il divorzio congiunto.

INVITO

pertanto, la S.V. a voler portare il contenuto della presente nota a conoscenza degli iscritti al COA.

Saluti.

Bari, 6/4/2023

Il Presidente della Sez. 1<sup>a</sup> Civile  
Saverio U. de Simone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Bari, il 05.04.2023

IL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO

Anna Maria...

